



**DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA  
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

---

**DECRETO n. 33 del 30.5.2018**

**OGGETTO: Procedura arbitrale tra Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 SRL e Agenzia Territoriale della Regione per il servizio di gestione dei rifiuti (Riassunzione innanzi collegio arbitrale del giudizio tribunale civile di Lecce – Sentenza numero 2235/2017)**

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTA** la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*”, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*”, di seguito denominata anche l’ “*Agenzia*”;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L.R. 24/2012, così come modificata dalla L.R. 20/2016, il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 527 del 5 agosto 2016, ha nominato Commissario ad Acta dell’Agenzia per l’attuazione del PRGRU, l’Avv. Gianfranco Grandaliano, incarico prorogato sino alla data del 31.12.2017 dal Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto n. 53 del 6 febbraio 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 9/02/2017;

con deliberazione di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 si è provveduto a stabilire



che nelle more della nomina del Direttore Generale dell'Agencia, le funzioni ed i compiti di cui all'art 16 della L.R. n. 24/2012 come modificata dalla Legge Regionale n. 20/2016, sono attribuiti al commissario ad acta nominato con DPGR n. 527/2016.

**CONSIDERATO**, che la AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI è Ente titolare, ai sensi dell'art. 5, comma I, della Legge Regionale 4 agosto 2016, n. 20 "*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24*", delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali (A.T.O.), a loro volta subentranti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 201 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni e del Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 189/CD/R del 19/10/2006, in tutti i rapporti instaurati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia;

**PREMESSO CHE** la Società Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Quinto e Luigi Quinto, ha notificato all'Agencia Territoriale per il servizio di gestione dei rifiuti, in data 29.9.2017, atto di accesso a giudizio arbitrale contenente la relativa "Domanda di Arbitrato" con invito a "designare il proprio arbitro nel termine di 20 giorni";;

**RILEVATO CHE**

- con atto di citazione datato 10.1.2015 la Società Progetto Ambiente Bacino Lecce s.r.l. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Lecce l'ATO Provincia di Lecce, subentrata ex legge nei rapporti dell'ATO Le/3, ed il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale, per ivi sentirli condannare al pagamento della somma di € 2.159.669,62, oltre rimborso spese di polizza ed accessori di legge e spese di giudizio quale risultante delle riserve apposte in corso di esecuzione dei lavori di realizzazione del sistema impiantistico di selezione biostabilizzazione con annessa discarica di servizio soccorso del Bacino Le/3 nel Comune di Ugento;

- il giudizio è stato incardinato innanzi alla 2 sezione Civile del Tribunale di Lecce con il N. R.G. 1724/2015;



- il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, con sentenza del 30.5.2017 ha statuito “il proprio difetto di competenza in favore di un collegio arbitrale, come dalle parti espressamente stabilito nella fase di regolazione dei rispettivi rapporti.

**CONSIDERATO CHE**

- in applicazione alla predetta convenzione di arbitrato, tale controversia è deferita alla cognizione del Tribunale arbitrale in composizione di n. 3 arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale ritenuto competente;  
- il Tribunale Arbitrale dovrà decidere in via rituale e secondo diritto;

**CONSIDERATO CHE** con Decreto n. 93 del 29.11.2017 Il Commissario ad acta di questa Agenzia nominava ex art. 810 c.p.c. quale arbitro della stessa Agenzia, il Prof. Avv. Michele Dionigi;

**PRESO ATTO** della nota, prot. 3.5.2018 n. 0037845, fatta pervenire dall’ANAC a questa Agenzia, con la quale si invitava l’Ager ad assumere conseguenti determinazioni relativamente alla non iscrizione dell’Avv. Prof. Michele Dionigi nell’albo tenuto dalla “Camera Arbitrale per i Contratto Pubblici” presso la stessa ANAC;

**CONSIDERATO CHE** appare opportuno prendere atto delle predette indicazioni della Camera Arbitrale nominando, ex art. 810 c.p.c.. quale arbitro nel procedimento epigrafato l’avv. Pietro Augusto de Nicolo, sub Commissario di questa Agenzia (scegliendo quindi tra le professionalità interne alla Agenzia stessa) determinandone le condizioni d’incarico;

**PRESO ATTO CHE**, ai fini della determinazione degli onorari spettanti al professionista, lo stesso legale ha dato la propria disponibilità ad accettare l’incarico, di cui alla unita bozza di convenzione, senza costi a carico dell’Agenzia.

La parte istruttoria citata è parte integrante del presente provvedimento ed è allo stesso allegata come parte integrata e sostanziale.

VISTO:

– il D.Lgs 267/2000



– La L.R. n.24/2012 come modificata dalla L.R. n. 20/2016

Tutto quanto su premesso

### DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di conferire la nomina dell'arbitro di parte, nella procedura arbitrale richiamata in premessa, all'avv. Pietro Augusto de Nicolo (Sub-Commissario dell'Agenzia), nato a Molfetta il 9.8.1965 (C.F. DNCPRG65M09F284K - P.IVA 04826870729) che eleggerà il proprio domicilio preso la sede di questa Agenzia, alle condizioni d'incarico sopra indicate.
2. Di stabilire ai fini della determinazione degli onorari spettanti al professionista, che l'incarico è assunto senza costi a carico dell'Agenzia alle condizioni alla cui unita convenzione.
3. Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ([www.ager.puglia.it](http://www.ager.puglia.it))

Bari, 30.5.2018

*Il Commissario ad Acta dell'Agenzia Territoriale  
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione  
dei Rifiuti ex l.r. 24/2012 modif. da l.r. 20/2016*

avv. Gianfranco Grandalano



AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

## AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

---

### CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE DI ARBITRO

**NELLA PROCEDURA ARBITRALE TRA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 3 SRL E AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (RIASSUNZIONE INNANZI COLLEGIO ARBITRALE DEL GIUDIZIO TRIBUNALE CIVILE DI LECCE – SENTENZA NUMERO 2235/2017)**

L' **Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti** (c.f. 93473040728, in seguito AGER), in persona del Commissario ad acta pro tempore, avv. Gianfranco Grandaliano (c.f. GNRGFR67M06D643Q), domiciliato presso la sede dell'Ente, in via delle Magnolie 6/8 Modugno (BA) (in seguito, Agenzia);

**e l'avvocato**

- **Pietro Augusto de Nicolò**, Sub Commissario AGER (C.F. DNCPRG65M09F284K - P.IVA 04826870729), nato a Molfetta (BA) il 9.8.1965, con studio in Bari alla via Dante Alighieri n. 142

Premesso

Che le parti, come innanzi indicate, intendono con il presente atto disciplinare il rapporto di affidamento di incarico, conferito con Decreto Commissariale n. 33 del 30.5.2018, relativamente alla nomina ex art. 810 c.p.c. di Arbitro nella Procedura arbitrale tra Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 SRL e Agenzia Territoriale della Regione per il servizio di gestione dei rifiuti (Riassunzione innanzi collegio arbitrale del giudizio tribunale civile di Lecce – Sentenza numero 2235/2017)

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

#### **ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO**

l'agenzia affida all' avv. de Nicolò Pietro Augusto , che accetta, l'incarico di arbitro nella procedura arbitrale tra progetto ambiente bacino lecce 3 srl e agenzia territoriale della regione per il servizio di gestione dei rifiuti (riassunzione innanzi collegio arbitrale del giudizio tribunale civile di lecce – sentenza numero 2235/2017)

#### **ART. 2) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**



Rivestendo l'avv. Pietro Augusto de Nicolo la carica di Sub Commissario della Agenzia si stabilisce che lo svolgimento della sua attività, come previsto nel Decreto n. 33/2018 sarà effettuato senza alcun onere a carico della stessa Agenzia (AGER).

### **ART. 3) MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**

Il professionista è tenuto all'osservanza di leggi, normative e giurisprudenza che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il professionista deve far pervenire all'Agenzia Regionale la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente la stessa, a mezzo fax e/o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza, nonché da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

### **ART. 4) OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

Il Professionista si obbliga:

- a comunicare prontamente all'Agenzia l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno dell'Agenzia prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;
- a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Agenzia, oltre a dichiarare di non averne di pregressi; sono fatte salve le ipotesi in cui sia necessario garantire la continuità difensiva, subordinatamente alla verifica, da parte dell'Agenzia, della insussistenza di obiettive situazioni di conflitto di interessi;
- a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del presente contratto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 e la disciplina integrativa regionale approvata con DGR n. 1423 del 4 luglio 2014, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;
- a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
- a far osservare le stesse norme dagli Avvocati corrispondenti.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e/o disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni d'incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile e revocare il mandato conferito.

### **ART. 5) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Il professionista incaricato, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000

**DICHIARA:**



- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Agenzia, o nei quali la stessa sia comunque interessata ovvero di avere incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Agenzia che non determinano in concreto alcun conflitto di interessi ai fini dell'affidamento del presente incarico in continuità difensiva;

#### **ART. 6) ONERI FISCALI**

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

#### **ART. 7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per l'effetto del D.Lgs. n. 196/2003, con il presente atto l'Avv. Pietro Augusto de Nicolo è nominato, per conto del titolare Agenzia, responsabile esterno del trattamento dei dati comuni, sensibili e giudiziari relativi al contenzioso affidatogli. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. citato l'Agenzia informa che i dati forniti dall'avvocato incaricato saranno trattati per le finalità connesse all'espletamento dell'incarico e non saranno oggetto di diffusione. La nomina a responsabile esterno del trattamento avrà validità per il tempo di durata dell'incarico conferito e cesserà a completamento dell'incarico. Il responsabile esterno è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. n. 196/2003. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D.Lgs. n. 196/03;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31 del medesimo decreto;
- informare gli interessati, al momento della raccolta dei dati, sulle finalità della rilevazione e relativo titolare e sulla natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;
- trasmettere tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante.



## ART. 8) NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme del codice civile.

Bari, 30.5.2018

Letto, confermato e sottoscritto.

Il professionista

Avv. Pietro A. de Nicolo

il Commissario ad acta AGER

Avv. Gianfranco Grandaliano

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, il professionista dichiara di approvare specificatamente **gli artt. 2 (Determinazione del compenso), 3 (Modalità di espletamento dell'incarico) e 4 (Obblighi del professionista).**

Bari, 30.5.2018

Letto, confermato e sottoscritto.

Il professionista

Avv. Pietro A. de Nicolo

il Commissario ad acta AGER

Avv. Gianfranco Grandaliano